



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

VISTA la legge 8 luglio 1986 n. 349 istitutiva del Ministero dell'ambiente;

VISTA la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006 n. 181 contenente “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri” che modifica, tra l'altro, la denominazione del Ministero dell'Ambiente in “Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata riorganizzazione ministeriale, le competenze in materia di politiche di riduzione della CO₂ e della mobilità sostenibile sono state attribuite alla Direzione per il clima, l'energia e l'aria (nel seguito anche denominata “DG CIEA”);

VISTO il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei conti, Reg. n. 1, Fog. 498, in data 19 febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della DG CIEA alla Dott.ssa Giusy Lombardi;

VISTO il decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997 concernente “Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”;

VISTO l'articolo 9 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 concernente il “Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero, Bilancio e della Programmazione Economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'articolo 7, comma 3 della Legge 3 aprile 1997 n. 94” e le relative circolari attuative dell'ex Ministero del Tesoro;

VISTA la legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 (Suppl. Ordinario n. 45). “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

VISTO il decreto 30 dicembre 2019 del Ministero dell'economia e delle finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022” Supplemento ordinario n. 46 alla “Gazzetta Ufficiale” n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19 che prevede la messa all'asta delle quote;

VISTO l'art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità” (nel seguito anche “Programma”). Il Programma prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33 bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d'uso previste;

VISTO il decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio derivante dal Programma per l'anno 2020 e definita l'articolazione della struttura organizzativa per la gestione e l'attuazione del Programma medesimo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 221 del 5 settembre 2020 (di seguito anche “decreto attuativo”);

VISTO in particolare l'articolo 9 del decreto attuativo sopra menzionato che individua i soggetti attuatori del Programma, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Amministrazione responsabile per l'attuazione del medesimo decreto, si avvale di SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione dell'applicazione web di cui all'art. 2 del decreto attuativo, per le attività di controllo di cui all'articolo 11 del decreto attuativo e di monitoraggio degli oneri derivanti dal Programma di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto attuativo; di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione di cui agli articoli 6 e 8 del decreto attuativo; delle proprie società *in house* per le attività necessarie ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 10 del decreto attuativo e la verifica di congruità con le finalità del presente decreto dei codici ATECO e della tipologia di servizi offerti e di beni venduti di cui all'articolo 7, comma 2 del decreto attuativo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale delle suddette società nell'ambito delle risorse disponibili sul capitolo 7955 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" dello stato di previsione del Ministero medesimo, nel limite massimo del 2%;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici", pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero;

VISTO il D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, che, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella "Sogesid S.p.A.", ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società "opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" e che "produce servizi di interesse generale necessari per il

perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'in house providing, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società in house providing sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'in house providing il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al n. 3046, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione

dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all'art.10, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skill professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione Quadro, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della medesima;

ATTESA l'esigenza di adottare, per ragioni di uniformità gestionale, la disciplina prevista per le attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, nonostante la specialità e la natura aggiuntiva dei servizi oggetto del presente atto rispetto alle attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;

VISTA la nota prot. 69152 del 7 settembre 2020, con la quale la DG CIEA ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la progettazione dei servizi finalizzati al monitoraggio del Programma - mediante elaborazione di un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto - e alla verifica di congruità della tipologia di servizi offerti e di beni venduti e dei codici ATECO dei relativi fornitori;

VISTA la nota prot. n. U-03159 del 15 settembre 2020, con la quale la Sogesid S.p.A., in riscontro all'istanza della DG CIEA, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente il progetto "Definizione e realizzazione delle azioni di monitoraggio del Programma finalizzate alla verifica qualitativa e quantitativa degli obiettivi perseguiti e alla valutazione della sua efficacia ambientale", per un importo di € 206.000,00 inclusa IVA al 22%;

VISTA la nota prot. 75975 del 30 settembre 2020 con la quale la DG CIEA ha trasmesso ai Dipartimenti DiPENT e DiTEI del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'intenzione lo schema di Convenzione da sottoscrivere con la Sogesid S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020, di importo pari a € 168.852,46, oltre IVA;

VISTA la nota prot. n. 76310 del 30 settembre 2020 con cui il Dipartimento DiPENT prende atto di quanto la DG CIEA ha comunicato con la nota prot. 75975 del 30 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 76585 del 01 ottobre 2020 in cui il Dipartimento DiTEI asserisce che la sottoscrizione della Convenzione di cui alla nota prot. 75975 del 30 settembre 2020 non

necessita del nulla osta dei Dipartimenti del MATTM, ma della sola informativa al Dipartimento di appartenenza e al Capo di Gabinetto del Sig. Ministro;

VISTA la nota prot. 76411 del 30 settembre 2020 con la quale la DG CIEA ha informato il Sig. Ministro per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto dell'intenzione di sottoscrivere una Convenzione con la Sogesid S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto attuativo n. 177 del 14 agosto 2020, di importo pari a € 168.852,46, oltre IVA;

CONSIDERATO che le attività connesse al monitoraggio del Programma - mediante elaborazione di un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto - e alla verifica di congruità della tipologia di servizi offerti e di beni venduti e dei codici ATECO dei relativi fornitori rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTA la relazione e verifica, ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, della congruità tecnica ed economica della proposta progettuale "Definizione e realizzazione delle azioni di monitoraggio del Programma, finalizzate alla verifica qualitativa e quantitativa degli obiettivi perseguiti e alla valutazione della sua efficacia ambientale", ai fini dell'affidamento diretto in house alla società Sogesid S.p.A., sottoscritta dalla DG CIEA il 14/10/2020;

VISTA la nota DG CIEA prot. 86982 del 27/10/2020 con cui è stata approvata la documentazione presentata da Sogesid S.p.A. il 15 settembre 2020;

VISTA la Convenzione relativa alla realizzazione del progetto "Definizione e realizzazione delle azioni di monitoraggio del Programma finalizzate alla verifica qualitativa e quantitativa degli obiettivi perseguiti e alla valutazione della sua efficacia ambientale", per un importo di € 168.852,46, al netto di IVA, pari a € 206.000,00, inclusa IVA, stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e Sogesid S.p.A. il 5 novembre 2020;

TENUTO CONTO che la copertura finanziaria dell'affidamento pari a € 206.000,00 (duecentoseimila/00), IVA inclusa, a valere sul capitolo 7955 pg 1 "Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità" - Missione 18 – Programma 16 - Azione 2 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA, non supera il limite fissato all'art. 9, comma 3 del decreto attuativo;

RITENUTO di approvare la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e Sogesid S.p.A. del 5 novembre 2020;

DECRETA

Art. 1

1. Per le finalità di cui in premessa è approvata la Convenzione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA e Sogesid S.p.A. stipulata il 5 novembre 2020.

Art. 2

1. Per l'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 sono impegnate risorse pari a € 206.000,00 (duecentoseimila/00) a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore della Sogesid S.p.A. (P.IVA 04681091007) con sede in Roma, via Calabria 35.

2. La copertura finanziaria per la realizzazione delle attività di sviluppo, evoluzione e conduzione del buono mobilità previste dalla Convenzione di cui al precedente articolo 1, pari a € 206.000,00 (duecentoseimila/00), IVA inclusa è assicurata a valere sulle risorse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – DG CIEA assentite sulla Missione 18, Programma 16, Azione 2 del capitolo 7955 pg 1 “Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità” in conto residui di lett. F e.p.r. 2019 .

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Giusy Lombardi



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA, L'ENERGIA E L'ARIA

CONVENZIONE

TRA

Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (nel seguito anche denominato "Ministero"), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583 legalmente rappresentato dalla **dott.ssa Giusy Lombardi**, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione per il clima, l'energia e l'aria (nel seguito anche denominata "DG CIEA");

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata "Società"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Enrico Biscaglia, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 20 luglio 2017, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

(nel seguito indicate singolarmente anche "la Parte" e congiuntamente anche "le Parti")

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, recante "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 97, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*", così come modificato dal D.P.C.M. 6 novembre 2019, n. 138, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*";

CONSIDERATO che, a seguito della sopra citata riorganizzazione ministeriale, le competenze precedentemente in capo alla ex Direzione Generale per il Clima e l’Energia in materia di politiche di riduzione della CO₂ e della mobilità sostenibile sono state attribuite alla DG CIEA;

VISTO il D.M. 24 dicembre 2019, n. 363, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”*;

VISTO il D.M. 0000067 del 17 marzo 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 aprile 2020 al n. 1397, avente ad oggetto la Direttiva Generale contenente le priorità politiche e l’indirizzo per lo svolgimento dell’azione amministrativa e per la gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’anno 2020;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo European Union Emission trading system (EU-ETS), volte a potenziare la capacità del sistema ETS di contribuire efficacemente al raggiungimento dell’obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in coerenza con il Quadro 2030 delle Politiche per il clima e l’energia della UE e come contributo all’Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21);

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l’articolo 19 che prevede la messa all’asta delle quote;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10/06/2020, giugno 2020, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu' efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”*;

VISTO l’art. 2, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che istituisce il fondo denominato *“Programma sperimentale buono mobilità”* (nel seguito anche *“Programma”*). Il Programma prevede, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei

capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33 bis del decreto – legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il suddetto “buono mobilità” può essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d’uso previste;

VISTO il decreto attuativo n. 177 del 14/09/2020 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il quale sono definite le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio derivante dal Programma per il 2020;

VISTO in particolare l’articolo 9 del decreto n. 177 del 14/09/2020 che individua i soggetti attuatori del Programma, prevedendo che il Ministero si avvalga di SOGEI - Società generale d’informatica S.p.a. per lo sviluppo e la gestione di una applicazione web per l’attuazione del Programma, di CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. per la gestione delle attività di riscontro e liquidazione dei rimborsi e dei crediti maturati dai fornitori di beni e di servizi di mobilità e delle società *in house* del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività necessarie ai fini del monitoraggio - mediante elaborazione di un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto ai sensi dell’art. 10 del sopra citato decreto ministeriale - e per la verifica di congruità della tipologia di servizi offerti e di beni venduti e dei codici ATECO dei relativi fornitori;

VISTO l’articolo 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, che prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuova linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che *“le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante *“Codice dei contratti pubblici”*, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO l'articolo 192, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che istituisce presso l'ANAC l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale la Sogesid S.p.A. è stata resa strumentale alle esigenze e finalità del Ministero;

VISTO il D.P.C.M. del 30 dicembre 2010, che, nell'autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nella “Sogesid S.p.A.”, ha esplicitato, nelle premesse, come la stessa Società “*opera nel settore di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con decreto del Ministero del tesoro di concerto con il Ministero del bilancio e della programmazione economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che, dotati di personalità giuridica, perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

VISTO lo schema dell'*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

VISTO l'art. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ha recepito la sopra citata Direttiva 2014/24/UE;

CONSIDERATO che lo statuto sociale della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dalle disposizioni del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ed in conformità alla delibera dell'ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4, comma 1 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo ex ante;

VISTA la Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al n. 3046, avente per oggetto la declinazione della governance procedurale, amministrativa e finanziaria dei rapporti tra le Parti, al fine di definire il quadro di riferimento generale rispetto alle modalità di erogazione dei servizi tecnico-specialistici che saranno garantiti dalla Società, a valere sui fondi ordinari di competenza del Ministero;

CONSIDERATO che la suddetta Convenzione Quadro, all'art.10, disciplina i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti skill professionali ivi previsti;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, ai sensi dell'art. 10 della vigente Convenzione Quadro, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti fino alla scadenza della medesima;

ATTESA l'esigenza di adottare, per ragioni di uniformità gestionale, la disciplina prevista per le attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, nonostante la specialità e la natura aggiuntiva dei servizi oggetto del presente atto rispetto alle attività di cui alla citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero – ai sensi dell'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle esigenze del Ministero medesimo di realizzare le attività connesse al monitoraggio del Programma sperimentale buono mobilità, nonché la verifica dei codici ATECO dei fornitori di beni e di servizi di mobilità che, ricorrendo all'expertise maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, può essere effettuata con minori costi di direzione e di controllo che dovrebbero essere affrontati ove si ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo conto dei «benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche», come richiesto dalla norma citata;

VISTA la nota prot. 69152 del 7 settembre 2020, con la quale la DG CIEA ha richiesto alla Sogesid S.p.A. la progettazione dei servizi finalizzati al monitoraggio del Programma - mediante elaborazione

di un rapporto dettagliato su ripartizione tipologica e territoriale degli incentivi erogati, su analisi socio-demografiche di fruizione degli incentivi e sui trend trasportistici in atto - e alla verifica di congruità della tipologia di servizi offerti e di beni venduti e dei codici ATECO dei relativi fornitori;

VISTA la nota prot. n. U-03159 del 15 settembre 2020, con la quale la Sogesid S.p.A., in riscontro all'istanza della DG CIEA, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente il progetto *“Definizione e realizzazione delle azioni di monitoraggio del Programma finalizzate alla verifica qualitativa e quantitativa degli obiettivi perseguiti e alla valutazione della sua efficacia ambientale”*, per un importo di € 206.000,00 inclusa IVA al 22%;

RITENUTA congrua l'offerta tecnico-economica presentata e contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio (nel seguito anche “POD”) allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

RITENUTI pertanto soddisfatti, alla luce di quanto sopra esposto, i requisiti disposti dall'art. 192, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per il mancato ricorso al mercato e per la congruità dell'offerta economica del soggetto *in house*;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata dal Ministero a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di competenza della DG CIEA;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la normativa sulla pubblicità degli incarichi prevista dall'art. 15-bis del decreto legislativo n. 33/2013 introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 97/2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) del 22 dicembre 2010, n. 10 recante *“Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari”*;

VISTO il D.P.C.M. del 15 gennaio 2020, registrato dalla Corte dei Conti, Reg.n .1, Fog. 498, in data 19 febbraio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della DG CIEA alla Dott.ssa Giusy Lombardi;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 **(Oggetto della Convenzione)**

1. Con la sottoscrizione del presente Atto la Sogesid S.p.A. si impegna a garantire, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all'articolo 5, la realizzazione del progetto "*Definizione e realizzazione delle azioni di monitoraggio del Programma finalizzate alla verifica qualitativa e quantitativa degli obiettivi perseguiti e alla valutazione della sua efficacia ambientale*" funzionale all'attuazione delle attività di competenza della DG CIEA, alle condizioni specificate nei successivi articoli e nel Piano Operativo di Dettaglio (di seguito anche POD).
2. Il progetto sarà sviluppato attraverso le linee di azione dettagliate nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative ed operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività ed il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo il risultato del servizio fornito.

Articolo 3 **(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)**

1. Il Piano Operativo di Dettaglio, riportato in allegato, prevede in particolare:
 - gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento di cui all'articolo 2;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - gli indicatori di risultato e di output;
 - l'analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all'art. 5.
2. In considerazione della rilevanza strategica e delle specificità tecniche necessarie per l'attuazione delle misure previste, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2 la Società, di concerto con il Ministero, potrà utilizzare personale dipendente dotato di specifiche competenze gestionali e/o settoriali, ovvero avvalersi di consulenti esterni, in caso di indisponibilità di figure professionali da allocare per l'attuazione della presente Convenzione, ricorrendo in quest'ultimo caso al reclutamento mediante procedura selettiva, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della DG CIEA che si esprimerà entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della DG CIEA, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD.

Articolo 4
(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione regola il rapporto tra le Parti a decorrere dal 1° ottobre 2020 ed ha una durata complessiva di 9 mesi sino a tutto il 30 giugno 2021.
2. La presente Convenzione è vincolante per la Sogesid S.p.A. a decorrere dalla data di sottoscrizione, mentre per la DG CIEA sarà vincolante solo dopo la registrazione del relativo decreto di approvazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di Contabilità di Stato.
3. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di controllo da parte degli organi competenti.

Articolo 5
(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero – DG CIEA, riconosce un importo complessivo massimo pari a € 168.852,46 (centosessantottomilaottococinquantequattro/46) più IVA al 22% per un totale di € 206.000,00 (duecentoseimila/00), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato Piano Operativo di Dettaglio.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di competenza della DG CIEA.
3. La Società provvederà a predisporre relazioni bimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando i costi sostenuti nonché il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti.
4. I pagamenti avverranno con cadenza bimestrale, previa presentazione della fattura elettronica da parte della Sogesid S.p.A. e a seguito dell'approvazione della relazione bimestrale e della relativa documentazione attestante i costi, sulla base delle valutazioni della DG CIEA.
5. La documentazione di riferimento sarà fornita alla DG CIEA in originale se in formato digitale e in copia conforme all'originale se in formato cartaceo. La stessa sarà detenuta in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
6. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della DG CIEA, emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La DG CIEA provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

7. Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per consentire alla Società di emettere e trasmettere correttamente la fattura, si informa che il codice IPA della DG CIEA è il seguente: 263WJW. In caso di variazione del codice IPA, la DG CIEA provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Società.
8. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente Atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente skill professionale, come meglio esplicitato nell’allegato POD.
9. Le spese generali per le prestazioni rese dalla Sogesid S.p.A. sono determinate, ai sensi dell’art. 10, lettera b) della Convenzione Quadro sottoscritta il 9 giugno 2020, utilizzando il criterio del tasso forfettario applicato nella misura del 14% dei costi diretti, fino alla scadenza della vigente Convenzione Quadro.

Articolo 6
(Responsabile della Convenzione)

1. La dott.ssa Paola Schiavi è individuata quale soggetto Responsabile della presente Convenzione per la DG CIEA.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si individua, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A., il dirigente della Direzione Operativa Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7
(Obblighi della Sogesid S.p.A.)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:
 - a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della DG CIEA e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.

Articolo 8
(Prestazioni esterne)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa vigente, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della DG CIEA per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.
3. La Sogesid S.p.A. si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 9
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ciascuna delle Parti assume gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alle premesse.
2. A tal proposito la Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare gli estremi del C/C dedicato nonché delle persone designate ad operare sul suddetto conto nei termini di cui al comma 7, art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della Convenzione.

Articolo 10
(Recesso)

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto su semplice dichiarazione del Ministero, ove la diffida ad adempiere, contenente l'indicazione delle gravi inadempienze riscontrate, comunicata allo stesso Contraente con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre 15 (quindici) giorni.

Articolo 11
(Controversie)

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione od alla applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente od indirettamente connesse a tali atti, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.

3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione sarà rimessa, entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della Parte più diligente, al Capo del Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi del Ministero che, sentite le Parti, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. La DG CIEA e la Società si conformeranno alle determinazioni di cui al precedente comma 3.
5. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 12
(Proprietà dei risultati)

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente Atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Articolo 13
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:
 - il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44;
 - la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria, n. 35.

Articolo 14
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 15
(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 12 del decreto n. 177 del 14/08/2020 e dell'art. 28 del RGPD, ricorre a Sogesid S.p.A. quale Responsabile del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente Convenzione e secondo le disposizioni contenute negli allegati 2 e 3.

Articolo 16
(Riservatezza)

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. E' fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 17
(Foro competente)

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

Il Direttore Generale della Direzione per il
clima, l'energia e l'aria
Dott.ssa Giusy Lombardi

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Enrico Biscaglia

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.